

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014**  
**658/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito anche: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 155/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS);

- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 187/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 190/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 513/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 513/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 520/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 576/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 576/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 456/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 634/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 636/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 636/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2014, 90/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 90/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 206/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 206/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 249/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 249/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 400/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 400/2014/R/eel);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014 521/2014/R/eel come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, 561/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 561/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, 566/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2014/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 573/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 657/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 657/2014/R/eel);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2014 comunicati all'Autorità e alla società Terna S.p.A. (di seguito: indirizzi MSE 13 novembre 2014), prot. Autorità n. 32548 in pari data;
- la comunicazione dell'Autorità del 11 giugno 2010, avente ad oggetto la partecipazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) alla società CORESO S.A. (di seguito: CORESO), prot. Autorità n. 21976 del 11 giugno 2010;
- la comunicazione dell'Autorità del 25 novembre 2013, avente ad oggetto il progetto denominato *Pre and Post Coupling* o *PPC Project*, prot. Autorità n. 37445 in pari data (di seguito: comunicazione 25 novembre 2013);
- la comunicazione di Terna del 31 marzo 2014, relativa alla consuntivazione dei costi sostenuti nel 2013 per la partecipazione alla società CASC.EU, prot. Autorità n. 9350 del 1 aprile 2014 (di seguito: comunicazione 1 aprile 2014);
- la comunicazione di Terna del 28 marzo 2014, relativa alla consuntivazione dei costi sostenuti nel 2013 per la partecipazione alla società CORESO, prot. Autorità n. 9461 del 2 aprile 2014 (di seguito: comunicazione 2 aprile 2014);
- la comunicazione di Terna del 15 ottobre 2014, relativa ai costi attesi per l'anno 2015 per la partecipazione alla società CORESO, prot. Autorità n. 28874 del 17 ottobre 2014 (di seguito: comunicazione 17 ottobre 2014);
- la comunicazione di Terna del 18 novembre 2014, relativa ai costi attesi per l'anno 2015 per la partecipazione alla società CASC.EU, prot. Autorità n. 34564 del 27 novembre 2014 (di seguito: comunicazione 27 novembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 5 dicembre 2014 in merito ai dati per l'aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento per l'anno 2015, prot. Autorità n. 35569 in pari data (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 12 dicembre 2014 relativa alla stima per il 2015 dell'energia elettrica complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento, prot. Autorità n. 36463 del 15 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 15 dicembre 2014 in merito al consuntivo dei costi sostenuti da Terna per la partecipazione al progetto denominato *Pre and Post Coupling* o *PPC Project*, prot. Autorità n. 36656 del 16 dicembre 2014 (di seguito: prima comunicazione 16 dicembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 16 dicembre 2014, in merito allo stato dei conti relativi al corrispettivo ITC, prot. Autorità n. 36657 in pari data (di seguito: seconda comunicazione 16 dicembre 2014);
- la comunicazione di Terna del 15 dicembre 2014, relativa al corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico,

prot. Autorità n. 36655 del 16 dicembre 2014 (di seguito: terza comunicazione 16 dicembre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 351/07 definisce le modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, per il periodo 2012 – 2015 (c.d. quarto periodo regolatorio), di cui all'articolo 46, della deliberazione 111/06 (di seguito: corrispettivo DIS);
- la deliberazione 351/07 stabilisce che:
  - il valore del corrispettivo DIS è definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
  - il corrispettivo DIS è aggiornato dall'Autorità, utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente CTR, di cui all'articolo 22, del TIT, ad eccezione:
    - i. del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari a 0,6% e
    - ii. della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
- con la comunicazione 5 dicembre 2014, Terna ha inviato all'Autorità le informazioni necessarie all'adeguamento del corrispettivo DIS per l'anno 2015;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi, rilevato dall'Istat, è stato, per il periodo giugno 2013 – maggio 2014, pari al 0,67%;
- i criteri di aggiornamento del corrispettivo DIS comportano l'adozione del meccanismo facoltativo di garanzia sul livello dei ricavi introdotto dalla deliberazione ARG/elt 188/08, cui Terna ha volontariamente aderito; e che l'integrazione relativa al meccanismo di garanzia sul livello dei ricavi che Terna è tenuta a restituire attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2015 è pari a circa 680.000 euro inclusivo dell'ammontare delle rettifiche dei dati di fatturazione relative agli anni 2009-2012;
- con la deliberazione ARG/elt 231/10, l'Autorità ha previsto di riconoscere a Terna i costi operativi sostenuti per il trasferimento alla società CASC.EU di tutte le procedure di allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera effettuate per mezzo di asta esplicita, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS;
- con la deliberazione 576/2012/R/eel, l'Autorità ha riconosciuto a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2013, i costi a preventivo per il 2013 relativi alla società CASC.EU pari a circa 730.000 euro;

- con la comunicazione 1 aprile 2014, Terna ha informato l’Autorità in merito ai costi sostenuti a consuntivo per l’anno 2013 relativi alla società CASC.EU, pari a 714.530 euro; e che lo scostamento fra i costi a consuntivo e quelli riconosciuti a preventivo per il medesimo anno ammonta a -15.470 euro;
- con la comunicazione 27 novembre 2014, Terna ha informato l’Autorità in merito ai costi previsti per l’anno 2015 relativi alla società CASC.EU, pari a 791.000 euro;
- con la deliberazione 636/2013/R/eel, l’Autorità ha previsto che Terna, ai fini del riconoscimento attraverso il corrispettivo DIS dei costi sostenuti per la partecipazione a CORESO, trasmetta all’Autorità:
  - entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, una documentata relazione avente ad oggetto il consuntivo dei costi operativi sostenuti nell’anno antecedente per la partecipazione suddetta società;
  - entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, una documentata relazione avente ad oggetto il preventivo dei costi operativi da sostenere nell’anno successivo per la partecipazione alla suddetta società;
- con la deliberazione 636/2013/R/eel, l’Autorità ha riconosciuto a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l’anno 2014, i costi a pre-consuntivo per il 2013 relativi alla partecipazione a CORESO pari a circa 1.332.966 euro;
- con la comunicazione 2 aprile 2014, Terna ha informato l’Autorità in merito ai costi sostenuti a consuntivo per l’anno 2013 relativi alla partecipazione a CORESO, pari a 1.245.672 euro; e che lo scostamento fra i costi a consuntivo e quelli riconosciuti a pre-consuntivo per il medesimo anno ammonta a -87.294 euro;
- con la comunicazione 17 ottobre 2014, Terna ha informato l’Autorità in merito ai costi previsti per l’anno 2015 relativi alla partecipazione a CORESO, pari a 1.605.386 euro;
- con la comunicazione 25 novembre 2013, l’Autorità ha espresso la propria valutazione positiva rispetto alla partecipazione di Terna al progetto denominato *Pre and Post Coupling* (di seguito: *PPC Project*), che coinvolge i gestori della rete di trasmissione (ADMIE, ELES, APG, SWISSGRID, RTE e TERNA) e le borse elettriche (LAGIE, BSP, EXAA, EPEX SPOT e GME) operanti nel sistema italiano e in quelli allo stesso interconnessi (Grecia, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia), con la finalità di favorire il processo di integrazione dei rispettivi mercati del giorno prima; e che, con la medesima comunicazione, l’Autorità ha assicurato la copertura dei costi efficienti sostenuti da Terna per la partecipazione al sopra citato progetto;
- con la prima comunicazione 16 dicembre 2014, Terna ha trasmesso all’Autorità le informazioni in merito ai costi sostenuti a consuntivo per gli anni 2013 e 2014 relativi alla partecipazione al *PPC Project*, pari a 23.478 euro;
- con la deliberazione 657/2014/R/eel, l’Autorità ha previsto di riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l’anno 2015, i costi a preventivo per il 2015 relativi al sistema GAUDI, al netto del risparmio di spesa, di cui al punto 2, della deliberazione 249/2014/R/eel, per un ammontare complessivo di 1.145.019 euro;

- con la deliberazione 206/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto di recuperare, attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2015, il provento, pari a 130.280 euro, rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo a Terna per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico nell'anno 2013 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno;
- con la deliberazione 561/2014/R/eel, l'Autorità ha previsto il riconoscimento dei costi sostenuti da Terna, a preventivo per l'anno 2015 (902.924 euro), per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2015;
- con la comunicazione 15 dicembre 2014, Terna ha trasmesso all'Autorità la stima del fabbisogno complessivo di energia elettrica nell'anno 2015 (281.449 GWh) e la stima, per il medesimo anno, dei prelievi dei soggetti beneficiari dell'esenzione di cui all'art. 30, comma 19, della legge 99/09 (9.226 GWh).

**CONSIDERATO CHE:**

- su richiesta dell'Autorità, Terna, con la seconda comunicazione 16 dicembre 2014, ha comunicato lo stato dei conti relativi all'applicazione del corrispettivo ITC a copertura degli oneri derivanti alla stessa Terna dall'adesione ai meccanismi di compensazione dei costi correlati ai transiti di energia elettrica su reti elettriche estere derivanti dagli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la stima dell'onere atteso per il 2015 derivante dall'adesione di Terna al sopra citato meccanismo è pari a 26.000.000 euro.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 15/10 ha definito, per il triennio 2010-2012, le condizioni generali del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza introdotto ai sensi della legge 41/10 e ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento da parte di Terna delle relative risorse;
- con la deliberazione 513/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto che le condizioni generali del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, definite dalla deliberazione ARG/elt 15/10, continuino ad applicarsi anche per il triennio 2013-2015;
- con la terza comunicazione 16 dicembre 2014, Terna ha trasmesso all'Autorità la stima della potenza relativa al servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza che sarà assegnata per l'anno 2014 (circa 247 MW);
- la deliberazione ARG/elt 187/10 ha disciplinato le condizioni generali e le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza per il triennio 2011-2013;
- con la deliberazione 634/2013/R/eel, l'Autorità ha prorogato le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 187/10 per i primi sei mesi del 2014, rimandando la

definizione della nuova disciplina per il periodo post-2013 a un successivo provvedimento;

- con la deliberazione 301/2014/R/eel, l'Autorità ha:
  - prorogato le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 187/10 fino al 31 dicembre 2014;
  - approvato la nuova disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- con la deliberazione 566/2014/R/eel, l'Autorità ha confermato l'impianto della disciplina di cui alla deliberazione 301/2014/R/eel, recependo gli elementi attuativi contenuti negli indirizzi MSE 13 novembre 2014;
- il recepimento degli indirizzi MSE 13 novembre 2014 ha comportato, tra le altre cose, la fissazione:
  - del premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile istantaneamente pari a 135.000 euro/MW/anno;
  - del premio di riserva per l'assegnazione di capacità interrompibile di emergenza pari a 90.000 euro/MW/anno;
  - della quantità massima pari a 3.300 MW/anno.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- i costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sono coperti mediante l'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'articolo 48, della deliberazione 111/06;
- per l'anno 2015 si stima un numero di giorni critici in linea con quelli previsti per l'anno 2014;
- ai fini della determinazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva occorre tener conto delle disposizioni introdotte dalle deliberazioni 90/2014/R/eel e 400/2014/R/eel in materia di ulteriore corrispettivo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.2, della deliberazione 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentata dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65 della medesima deliberazione;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzate, ai sensi dell'articolo 63, della deliberazione 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di impianti inclusi da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2015;

- le suddette richieste sono attualmente in fase di valutazione da parte dell’Autorità e, secondo quanto stabilito dall’articolo 63, comma 63.11, della deliberazione 111/06 e, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, saranno da considerare accolte qualora l’eventuale provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente del dispacciamento entro la fine del mese di dicembre 2014;
- per quanto attiene alla macrozona Sicilia, l’articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all’entrata in operatività dell’elettrodotto 380 kV “Sorgente-Rizziconi” tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
  - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW (di seguito: unità essenziali ex decreto-legge 91/14) siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;
  - l’Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 91/14, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 521/2014/R/eel l’Autorità ha disciplinato i criteri per la presentazione delle offerte e la remunerazione delle unità essenziali ex decreto-legge 91/14, prevedendo, tra le altre cose, che ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla remunerazione di tali unità essenziali, si applichi l’articolo 45 della deliberazione 111/06 e che dette unità siano assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all’articolo 65 della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l’Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione oneri salvaguardia):
  - con la deliberazione 370/2012/R/eel, per i periodi di esercizio della salvaguardia dall’1 maggio 2008 al 31 dicembre 2013 (1 maggio – 31 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 e 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013),
  - con la deliberazione 456/2013/R/eel, per il periodo di esercizio della salvaguardia dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- ai fini della quantificazione degli ammontari da riconoscere ai singoli esercenti che hanno presentato istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione oneri salvaguardia, l’Autorità ha:

- con la deliberazione 519/2012/R/eel, definito i parametri rilevanti per gli esercizi dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, a titolo definitivo, e per l'anno 2011 dell'esercizio 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, in via preliminare, i cui ammontari sono stati erogati da Cassa a giugno 2013;
- con la deliberazione 573/2014/R/eel, definito i parametri rilevanti per tutti gli anni dell'esercizio della salvaguardia 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 a titolo definitivo, stabilendo altresì che l'erogazione degli ammontari avvenga, per la parte relativa agli oneri di cessione del credito, entro il 31 gennaio 2016, invece che entro il 31 gennaio 2015;
- con la deliberazione 456/2013/R/eel, rimandato a successivi provvedimenti la definizione dei parametri rilevanti per l'esercizio della salvaguardia 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 stabilendo al contempo che i relativi ammontari siano erogati entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno 2016;
- in merito alle modalità di copertura degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione oneri salvaguardia, il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 ha previsto che gli oneri derivanti dal suddetto meccanismo siano posti a carico di uno specifico corrispettivo di dispacciamento applicato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- a tale fine, l'Autorità ha:
  - a) istituito uno specifico corrispettivo di dispacciamento, il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25 bis del TIS, per il riconoscimento agli esercenti la salvaguardia degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, che alimenta il *Conto oneri del meccanismo di reintegrazione*, di cui all'articolo 64 del TIT;
  - b) previsto che il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia fosse applicato ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia;
  - c) definito le modalità di versamento da parte di Terna alla Cassa del gettito derivante dall'applicazione del citato corrispettivo;
- il livello del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia è stato:
  - a) determinato, a partire dal 1 dicembre 2010, con la deliberazione ARG/elt 190/10;
  - b) aggiornato, a partire dal 1 gennaio 2013, con la deliberazione 576/2012/R/eel in ragione delle quantificazioni degli ammontari del meccanismo di reintegrazione oneri salvaguardia per gli esercizi dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, a titolo definitivo, e per l'anno 2011 dell'esercizio 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 a titolo di acconto, prevedendo altresì una differenziazione del livello del suddetto corrispettivo tra i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia e i clienti serviti in salvaguardia.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare il corrispettivo DIS, per l'anno 2015, adottando la metodologia prevista dalla deliberazione 351/07;
- determinare il corrispettivo unitario di cui al precedente alinea sulla base della stima del fabbisogno di energia elettrica previsto per il 2015 (281.449 GWh);
- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2015, i costi operativi previsti per l'anno 2015 relativi alla società CASC.EU pari a 791.000 euro;
- recuperare, attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2015, il provento, pari a 15.470 euro, rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo relativi alla società CASC.EU per l'anno 2013 e i costi riconosciuti a preventivo per il medesimo anno;
- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2015, i costi operativi previsti per l'anno 2015 relativi alla partecipazione a CORESO pari a 1.605.386 euro;
- recuperare, attraverso il corrispettivo DIS per l'anno 2015, il provento, pari a 87.294 euro, rinveniente dallo scostamento fra i costi riconosciuti a consuntivo relativi alla partecipazione a CORESO per l'anno 2013 e i costi riconosciuti a pre-consuntivo per il medesimo anno;
- riconoscere a Terna, attraverso la determinazione del corrispettivo DIS per l'anno 2015, i costi sostenuti a consuntivo per gli anni 2013 e 2014 relativi alla partecipazione al *PPC project*, pari a 23.478 euro.

**RITENUTO, ANCHE, OPPORTUNO:**

- adeguare alle esigenze di gettito, previste per l'anno 2015, i corrispettivi di dispacciamento, di cui agli articoli 45, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- stimare l'esigenza di gettito, prevista per l'anno 2015, relativa al servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sulla base della stima della potenza approvvigionata nel corso del 2015 e del relativo premio di riserva;
- stimare l'esigenza di gettito, prevista per l'anno 2015, relativa ai servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza sulla base della quantità massima approvvigionabile e del relativo premio di riserva;
- che l'importo del corrispettivo unitario, relativo all'anno 2015, per la reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse all'omonimo regime sia determinato in funzione de:
  - la stima delle giacenze residue alla fine dell'anno corrente;
  - gli oneri ancora da erogare afferenti gli anni dal 2012 al 2014;
  - gli importi relativi all'anno 2015 che si prevede di erogare entro il medesimo anno, tenendo, altresì, conto delle disposizioni introdotte dalla deliberazione 521/2014/R/eel con riferimento alle unità essenziali ex decreto-legge 91/14;

- che la determinazione del corrispettivo per la remunerazione della capacità produttiva tenga conto delle disposizioni introdotte dalle deliberazioni 90/2014/R/eel e 400/2014/R/eel;
- determinare i corrispettivi unitari di cui agli articoli 45, 48, 70 e 73 sulla base della stima del fabbisogno di energia elettrica previsto per il 2015, decurtato dei prelievi stimati afferenti i soggetti beneficiari dell'esenzione di cui all'art. 30, comma 19, della legge 99/09 (276.576 GWh).

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- aggiornare il livello del corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia mantenendo la differenziazione del suddetto tra i clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia e quelli effettivamente serviti in salvaguardia, in ragione:
  - delle quantificazioni a titolo definitivo degli oneri da reintegrare per tutti gli anni dell'esercizio della salvaguardia 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013,
  - di una stima prudenziale degli oneri da reintegrare per l'anno 2014 dell'esercizio della salvaguardia 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016;
- in particolare, adeguare il livello del suddetto corrispettivo per i clienti aventi diritto alla salvaguardia e per i clienti serviti in salvaguardia:
  - tenendo conto delle disponibilità del *Conto oneri del meccanismo di reintegrazione*,
  - prevedendo che gli ammontari da riconoscere agli esercenti la salvaguardia con riferimento all'esercizio della salvaguardia 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 siano raccolti in un periodo di 24 mesi e considerando al contempo l'impatto che tali adeguamenti avranno sulle variazioni del corrispettivo nel suddetto periodo,
  - prevedendo che la stima prudenziale degli oneri da reintegrare per l'anno 2014 sia aggiornata nel corso dell'anno 2015

**DELIBERA**

1. di determinare, per l'anno 2015, i valori dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all'Allegato A, della deliberazione 111/06, secondo quanto riportato nelle Tablelle allegate al presente provvedimento;
2. di modificare, a decorrere dall'1 gennaio 2015, l'Allegato A alla deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 70, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni relative al 2015*”;
  - b. all'articolo 70, comma 70.1 le parole “per l'anno 2014” sono sostituite dalle parole “per l'anno 2015”;

- c. all'articolo 70, comma 70.6 le parole "pari a 0,0149 c€/kWh" sono sostituite dalle parole "pari a 0,0096 c€/kWh";
  - d. all'articolo 72, al comma 72.1 le parole "per l'anno 2014" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2015";
3. di apportare, a decorrere dall'1 gennaio 2013, le seguenti modifiche e integrazioni al TIS:
- a. la Tabella 11 è sostituita dalla seguente Tabella 11:

**"Tabella 11**

**Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis**

Corrispettivo (centesimi €/kWh)	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e non serviti in salvaguardia	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e serviti in salvaguardia
Dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012	0,0450	0,0450
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014	0,0450	0,1630
Dal 1 gennaio 2015	0,0641	0,2320

- 4. di prevedere che il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25 bis del TIS venga aggiornato entro il 31 dicembre 2015, anche al fine di tenere conto dell'aggiornamento della stima degli oneri oggetto del meccanismo di reintegrazione oneri salvaguardia per l'anno 2014;
- 5. di notificare a Terna il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06 e il TIS, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*